

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

6° INCONTRO 28 MARZO 2023:

Segnalazione di operazioni sospette



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE **(art. 35 D.LGS 231/2007)**

L'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. Soggetti obbligati), costituita da intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, di portare a conoscenza della UIF le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



SI SA



SI SOSPETTA



SI HANNO
MOTIVI
RAGIONEVOLI
PER
SOSPETTARE

che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di FDT

o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa



REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

Quindi si tratta di un reato che consiste nel rendere difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita di beni mobili, compreso il denaro.



**REATO DI IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2 D.Lgs.231/2007)



- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; per esempio ricevo un assegno frutto di una truffa e lo verso sul mio c.c. al fine di trasformarlo in denaro e far perdere le tracce della sua provenienza illecita



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2 D.Lgs.231/2007)



b) l' occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; per esempio chi appone la sua targa personale su un ciclomotore rubato commette il reato di riciclaggio (II sez. penale della Cassazione, sentenza 8788/2019)



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2 D.Lgs.231/2007)



- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione



REATO DI FDT (art. 270-quinquies 1 c.p.)

Chiunque al di fuori dei casi di cui agli art. 270 bis e 270 quater 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni indicati a primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

In buona sostanza, la norma in esame punisce anche chi non concorra in associazioni terroristiche o non organizzi trasferimenti per finalità di terrorismo, ma contribuisca a sovvenzionare economicamente atti terroristici di qualunque tipo, così come disciplinato dall'art. 270 sexies.



**Azioni che costituiscono FDT
(art. 2, comma 6, D.Lgs. 231/2007)**



Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette



REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare **concretamente** l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità **vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.**

In altre parole, si realizza il reato di autoriciclaggio quando l'autore di un diverso reato, che ha prodotto disponibilità finanziarie illecite cerca poi di impiegarle in attività economiche al fine di nasconderne la provenienza.



REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter 1 c.p.)

La fattispecie presenta quindi due reati, quello principale che genera la disponibilità finanziaria, e quello subordinato (riciclaggio), che la nasconde.

L'autoriciclaggio si realizza quando l'autore di entrambe i reati è la medesima persona.

Ad esempio Tizio dopo aver rapinato una banca e realizzato un bottino di 20.000 euro può decidere:

- Di celare la illegittima provenienza di tale somma mettendo in essere tutta una serie di sostituzioni e di trasferimenti **concretamente** idonei a far perdere le tracce del bottino
- Di impiegare la somma di denaro ad esempio nella sua attività di ristorazione, al termine, comunque, di una serie di operazioni di ripulitura che siano oggettivamente in grado di ostacolarne **concretamente** l'identificazione della provenienza illecita.

In ogni caso risponderà di **AUTORICICLAGGIO**.



AUTORICICLAGGIO



Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



**L' UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE
IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO**



**REATI TRIBUTARI
EX D.LGS. N. 74/2000**



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000



- ✓ **Superamento delle soglie di punibilità**
- ✓ **Perfezionamento del momento consumativo del reato (se non vi è reato non può parlarsi di autoriciclaggio): la Corte di Cassazione, con sentenza della II sez. penale n. 11986/2021, enuncia il principio secondo cui il mancato superamento della soglia di punibilità prevista per il reato tributario e la conseguente irrilevanza penale del fatto, comporta che non possa configurarsi il reato presupposto e, di conseguenza, il delitto di autoriciclaggio**
- ✓ **Effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa (ovvero espansione della sfera patrimoniale dell'evasore e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)**



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

**Omesso versamento di IVA per
valori superiori ad Euro 250.000,00**

- Reclusione da sei mesi a due anni.**



Omesso versamento di ritenute per valori superiori ad euro 150.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni.**

Indebita compensazione per importi superiori ad euro 50.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti NON spettanti).**
- **Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).**



REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

Dichiarazione fraudolenta

- **Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- **Mediante altri artifici.**

Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa



Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni di distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte



In questo caso il professionista è chiamato a verificare che l'intenzionalità della condotta (esistenza del dolo) induca al reimpiego delle somme derivanti dal reato commesso.



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE:

Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE:

Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.



**Le segnalazioni non comportano
violazione in ordine agli obblighi
del segreto professionale.**



OBBLIGO DI ASTENSIONE: Art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007

In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati **non compiono l'operazione sospetta** fino a quando non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione all'UIF.



nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata per obblighi di legge o il blocco sia di ostacolo alle indagini




ESENZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE: Art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono** da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso **nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza** del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intenterlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso



Art. 35, comma 1, ultimo periodo D.Lgs. n. 231/2007

La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.



Indicatori di anomalia



Cosa fare prima di inoltrare le segnalazioni:

- 1.valutare le informazioni acquisite in base agli indicatori di anomalia;
- 2.individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente;
- 3.valutare le operazioni in contanti effettuate, per importo e frequenza, a prescindere dal loro ammontare;
- 4.verificare l'effettuazione di frequenti versamenti e prelievi a mezzo intermediari finanziari.



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

Infostat Uif Banca d'Italia (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>) è un portale accessibile via internet, utilizzato per la predisposizione e la trasmissione delle SOS. Per l'utilizzo del portale l'utente deve disporre di un accesso internet, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria valido, di un cellulare su cui ricevere il codice OTP (One Time Password) trasmesso via sms. L'accesso al portale è effettuato con un processo di autenticazione a due fattori: username e password e successivamente codice OTP.

Per accedere al portale l'utente deve utilizzare delle credenziali nominative (username e password) che identifichino univocamente la persona fisica che sta effettuando l'accesso.



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

Per richiedere la registrazione di nuove credenziali il procedimento è il seguente:

-Accedere all'indirizzo <https://infostat-uif.bancaditalia.it>. Dopo aver verificato che nel riquadro centrale sia riportata la dicitura «Accesso all'applicazione INFOSTAT-UIF» selezionare il tasto «REGISTRATI»

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Home Accessibilità

Autenticazione

Accesso all'Applicazione : INFOSTAT-UIF

LOGIN

Nome Utente

Password

ACCEDI REGISTRATI

HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?

Recupero Password
Recupero Username



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

- Sarà visualizzata la seguente maschera da compilare con le informazioni richieste:

 **BANCA D'ITALIA**
EUROSISTEMA

Ho

Registrazione

Richiesta di nuova registrazione
Il valore inserito nel campo **USERNAME** diventerà la sua credenziale d'accesso insieme alla password. Al termine del processo di registrazione le sarà inviata una e-mail di conferma all'indirizzo indicato. La e-mail conterrà un link verso una pagina web per l'attivazione dell'utenza.

Nota
Il link inviato tramite e-mail sarà valido per 72 ore.

IDENTIFICAZIONE

Nome Utente
Lo username deve iniziare con almeno 3 (tre) caratteri alfabetici.

Password
La password deve essere di almeno 8 (otto) caratteri e deve contenere sia lettere che numeri

Conferma Password

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Nome

Cognome

Email (PEC non consentita)

Conferma Email

Domanda per risposta segreta

Risposta Segreta



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

- Al termine dell'immissione delle informazioni richieste occorre inserire il codice di sicurezza e cliccare sul tasto «CONFERMA».


TERMINI E CONSENSO

Termini e Condizioni
Leggere attentamente i termini e le condizioni d'uso del nostro servizio

Gli utenti non necessitano di fornire i propri dati personali per consultare questo sito Internet, ma soltanto per avere accesso ad alcuni servizi forniti. In tal caso, i dati e le informazioni raccolti su esplicita richiesta della Banca d'Italia saranno da questa trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. Gli utenti potranno in ogni momento verificare l'esattezza e, in ogni caso, esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 7 e ss. del d.lgs. n. 196 cit.

Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni d'uso del servizio

Inserisca il codice visualizzato nell'immagine o contenuto nel file audio rispettando maiuscole e minuscole





Conferma **Annulla**

A questo punto sarà inviata un'e-mail all'indirizzo indicato: per completare la registrazione delle credenziali è necessario cliccare sul link contenuto in tal e-mail entro 72 ore.



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

- In fase di accesso al portale l'utente dovrà inserire le proprie credenziali (username e password) e premere il tasto «ACCEDEI»:

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Home Accessibilità

Autenticazione

Accesso all'Applicazione : INFOSTAT-UJIF

LOGIN

Nome Utente
username

Password
••••••••

ACCEDEI REGISTRATI

HA SMARRITO LE SUE CREDENZIALI DI ACCESSO?

Recupero Password
Recupero Username



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

- A questo punto sarà inviato un SMS al numero di cellulare associato, contenente il codice OTP, valido per un solo accesso, da inserire per completare l'autenticazione:



The screenshot shows the authentication page of Banca d'Italia. At the top left is the Banca d'Italia logo and the text "BANCA D'ITALIA EURO SISTEMA". Below this is the heading "Autenticazione". A dark grey button contains the text "Inserisci il codice OTP ricevuto via SMS". Below the button are two links: "Invia nuovo sms" with a speaker icon and "Modifica il numero di cellulare" with a mobile phone icon. On the right side, there is a login form with a "LOGIN" button at the top. A large black arrow points down to the "OTP" input field, which is highlighted with a red border. Below the form are two buttons: "ACCEDI" and "ANNULLA".



Lo strumento per predisporre e trasmettere le SOS:

A questo punto, per essere autorizzati all'invio delle SOS, occorre inviare via PEC all'indirizzo uif.registrazioni@pec.bancaditalia.it, la seguente documentazione:

- Modulo di adesione in formato pdf, debitamente compilato, reperibile presso il portale Infostat nella sezione modulistica;
- Modulo di autocertificazione in formato pdf, in cui si dichiara l'appartenenza ad una delle categorie legittimate ad inviare le SOS, reperibile presso il portale Infostat nella sezione modulistica;
- Copia di un documento di riconoscimento.

L'UIF procederà ad analizzare la documentazione contenuta nella nostra PEC di richiesta di autorizzazione e, nel caso di esito positivo, invierà una mail di convalida dell'autorizzazione. Nel caso in cui l'esame della documentazione evidenziasse errori o omissioni ci verranno richieste, a mezzo email, le modifiche e/o le integrazioni del caso.



Rapporto UIF 2022 Segnalazione Operazioni Sospette e FDT

Due volte all'anno, con cadenza semestrale, la UIF pubblica un rapporto in cui vengono riepilogati i dati delle segnalazioni di operazioni sospette. Nel secondo semestre del 2022 la UIF ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel periodo di osservazione si è registrato il più alto numero di SOS ricevute in un semestre. La vigorosa crescita del periodo ha portato a 155.426 il numero delle segnalazioni complessivamente ricevute nel 2022, confermando un trend positivo già riscontrato nel 2021. Per quanto riguarda le SOS inviate nel corso del 2022 dalla categoria dei Dottori Commercialisti, Esperti contabili e Consulenti del Lavoro si rilevano 166 segnalazioni.



Rapporto UIF 2022 Segnalazione Operazioni Sospette e FDT

A livello territoriale, sempre nel corso dell'anno 2022, dalla regione Veneto sono state inviate complessivamente 11.437 SOS, mentre la provincia di Verona si assesta al primo posto per numero di SOS inviate pari a 2.247, seguita da Padova con numero 2.216. Nel semestre si è inoltre osservato un notevole incremento delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate all'estero (1627 a fronte delle 679 del secondo semestre 2021).

Prosegue, al contrario, la contrazione della componente relativa al finanziamento del terrorismo che si è assestata sulle 168 segnalazioni a fronte delle 243 del secondo semestre 2021.



Riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Art. 38 D.Lgs. n. 231/2007 (*Tutela del segnalante*)

Per non vanificare gli obblighi di segnalazione e non esporre a rischi la persona del segnalante sono previste una serie di misure volte a tutelarne l'identità:

- I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione devono adottare tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
- L'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata;



Art. 38 D.Lgs. n. 231/2007 c. 3 (*Tutela del segnalante*)

Al comma 3, il Legislatore ha previsto che il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, e la sua identità non può essere rivelata, salvo che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante e, dove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse, se indispensabile al fine dell'accertamento dei reati per i quali si procede



Art. 38 D.Lgs. n. 231/2007 c. 3 bis (*Tutela del segnalante*)

Al comma 3-bis, il Legislatore ha previsto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la rivelazione indebita dell'identità del Segnalante è punita con la reclusione da due a sei anni e la stessa pena si estende a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse od il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del Segnalante.



Art. 38 D.Lgs. n. 231/2007 c. 4 (*Tutela del segnalante*)

In caso di denuncia o di comunicazione di notizia di reato non è fatta menzione dell'identità del segnalante, anche se conosciuta.



Art. 39 D.Lgs. n. 231/2007 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)

Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla SOS e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



**Art. 39 D.Lgs. n. 231/2007 (Divieto di comunicazioni
inerenti le segnalazioni di operazioni sospette)**

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.



Art. 58 c. 1 e c. 2, D.Lgs. n. 231/2007 (Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Nei commi successivi tale articolo indica gli elementi che determinano la gravità della violazione e ulteriori casistiche che comportano un diverso grado di sanzioni amministrative.



Art. 59 c. 1, D.Lgs. n. 231/2007 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.



Art. 59 c. 1, D.Lgs. n. 231/2007 (Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati)

Pertanto ciascun componente di un organo di controllo presso soggetti obbligati ha l'obbligo di effettuare, nell'esercizio delle proprie funzioni, le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 del d. Lgs. 231/2007.

Si tratta di operazioni potenzialmente sospette e fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime della normativa antiriciclaggio.

